

6. I vincoli ambientali e il raccordo con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano

In Tavola 4 vengono rappresentati i vincoli ambientali, geologici, idrogeologici riscontrati sul territorio del Comune di Milano nell'area oggetto di indagine e nel suo intorno.

Inoltre si riprendono i tematismi aventi ricadute normative sulla gestione dell'uso del suolo riportate nelle Tavole 2, 3, 4 e 5 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, approvato con del. cons. n55 del 14 ottobre 2003.

6.1 Vincoli di difesa del suolo

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (DPCM 24 maggio 2001)

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Il PAI contiene per l'intero bacino:

- il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui corsi d'acqua, rispetto a quelli già individuati nei precedenti piani;
- l'individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;
- la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limitazioni d'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:
 - il completamento della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali del bacino;
 - l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico prevede inoltre una serie di disposizioni che regolamentano alcune attività all'interno del bacino idrografico e sul reticolo minore non oggetto delle fasce. Tali disposizioni dovranno essere inserite all'interno della regolamentazione comunale; in particolare si dovrà fare riferimento all'art.1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 39, 41 e comunque a tutti gli articoli delle NTA del PAI nei quali si fa riferimento alle competenze dell'Amministrazione comunale per recepire o specificare ulteriormente i contenuti del Piano di Assetto Idrogeologico stesso.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.18 maggio 1989 n°183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 19,19bis, 22 e al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.

Fasce PAI – DPCM 24/05/01:

In particolare sono stati adottati i limiti di fascia A, B e C, come proposti nel Progetto di Variante Fasce Fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore Redefossi, approvato con d.p.c.m. 10 dicembre 2004.

Per le fasce A e B si fa riferimento agli art 29 e 30 del PAI, come di seguito riportato:

Art 29 delle NTA del PAI: Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal Dlgs. 5 febbraio 1997, n.22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let.l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al comma 3, let.m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di

- pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena,
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purchè inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f) i depositi temporanei conseguenti e annessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6 comma 1, let.m) del Dlgs. 5 febbraio 1997, n.22;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate dal Dlgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata una comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art.31 dello stesso Dlgs 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 delle NTA del PAI: Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una

parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, fatto salvo quanto previsto al art 29 comma 3, let. l delle NTA del PAI ;
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi indicati al comma 3 dell'art 29 delle NTA del PAI:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art 38 (delle NTA del PAI), espresso anche sulla base di quanto previsto dall'art. 38bis (NTA PAI);
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art 38 del Dlgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art 38 (delle NTA del PAI), espresso anche sulla base di quanto previsto dall'art. 38bis (NTA PAI);
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti

Il Piano inoltre introduce un segno grafico denominato "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", che sta ad indicare l'esistenza di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio (art.28 NTA PAI).

I territori ricadenti in Fascia C e delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sono soggetti a valutazione del rischio idraulico ai sensi dell'art. 31, comma 5 delle NTA del PAI, in assenza della quale i Comuni sono tenuti ad applicare le norme di fascia B.

Il Comune inoltre, in sede di elaborazione dello studio della componente geologica ambientale, può apportare alcune modifiche alla delimitazione delle fasce PAI, facendole coincidere con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio (art 27, comma 3 delle NTA del PAI). Come specificato al punto 4.3 della DGR 7/7365 11 dicembre 2002. Si tratta di modifiche che:

- discendono unicamente da una valutazione di maggior dettaglio degli elementi morfologici del territorio, costituenti un rilevato idoneo a contenere la piena di riferimento
- sono riferite a elementi morfologici non rilevabili alla scala della cartografia del PAI
- mantengono l'unitarietà delle fasce, con particolare riguardo al loro andamento nell'attraversamento del confine amministrativo del territorio comunale.



L'area ferroviaria Lambrate è toccata marginalmente dal limite esterno di Fascia C, che nella zona è delimitato verso il Lambro dal segno grafico di Fascia B di Progetto.

Fig. 6.1: le fasce PAI (Variante 2004). Linea rossa: Fascia A del PAI; viola continua: Fascia B; puntinato viola: limite di progetto tra la fascia B e la fascia C; verde: limite esterno di Fascia C (fonte: sito Autorità di Bacino fiume Po)

Il Comune ha provveduto ad effettuare lo studio del Rischio Idraulico, come previsto dalla normativa regionale, che ha identificato le classi di rischio idraulico nei territori di Fascia C delimitati da B di progetto.

Tale studio, sebbene non ancora adottato, indica per l'area Lambrate, la presenza di una classe di rischio idraulico R1 (rischio moderato) per il quale sono possibili, in caso di esondazione danni economici e sociali marginali.



Fig. 6.2: stralcio dello studio del Rischio Idraulico (fonte Politecnico). In verde: classe di rischio R1; giallo: R2; arancio: R3; rosso R4

6.2 Reticolo Idrografico

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, le opere idrauliche esistenti sul territorio, le competenze sui tratti della rete, ecc., vigono le norme del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e, nel caso si tratto di tracciati appartenenti a Consorzi di Bonifica, del R.D. 368 del 1904.

A seguito della l.r. 1/2000 vengono demandate ai Comuni le competenze sulla gestione di alcuni corpi idrici. La DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 (Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica

concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica) e successiva DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 (Modifica della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868) definiscono (Allegato A) l'elenco dei tracciati di competenza regionale (Reticolo Principale) e richiedono ai Comuni il riconoscimento, tra i tracciati esclusi dall'elenco dell'Allegato A (e successiva DGR 8/8127 del 1/10/2008), dei tratti di propria competenza. La DGR 7/20552 dell'11 febbraio 2005 definisce invece i tratti di competenza dei Consorzi di Bonifica, ai sensi della l.r. 7/2003. La normativa di riferimento in questo caso è il sopracitato R.D. 368 del 1904.

In particolare il RD 523 definisce le competenze sulle opere idrauliche in funzione della categoria di appartenenza e, nel capo IV, le norme di polizia delle acque pubbliche.

In particolare si segnala la presenza di una **Fascia di 10 m** ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 art. 96 su tutti i corsi d'acqua; in questa fascia sono vietate (lettera f dell'art 96):

- le piantagioni di alberi e di siepi, le fabbriche, gli scavi, e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimenti del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi.

Per quanto riguarda invece i tratti di competenza dei Consorzi, si fa riferimento agli artt. 133 e 134, che impongono fasce di 10 e 4 m. In particolare l'art. 133 riporta:

“ Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

- a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno da piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali di argini a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 e 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua.*
 - b) L'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini(omissis)... . Una tale distanza non può essere mai inferiore di metri 2....*
 - c) La costruzione di fornaci fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;*
 - d) Qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni,(omissis)....*
 - e) Qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e i loro accessori e manufatti attinenti*
 - f) Qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica..... (omissis)*
 - g) Qualunque deposito di terre o d altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua....(omissis)...*
- ecc.....”*

La Tavola “Vincoli ambientali e Rapporti con il PTCP) riporta il tracciato del reticolo idrografico, fornito dal Politecnico di Milano nell'ambito della consulenza per la redazione dello Studio geologico comunale, e una fascia standard di 10 m sul reticolo stesso.

Il Comune di Milano sta predisponendo lo Studio del Reticolo Minore di Competenza Comunale, come previsto dalla DGR 7/7868 e successive modifiche e integrazioni,

nel quale andrà a definire le competenze su tutti i tracciati idrici e, dove opportuno, la fascia di rispetto, eventualmente derogando i 10 m della normativa di settore.

L'area non risulta interessata da percorsi idrici; si segnala ad ovest dell'area stessa la presenza del Cavo Taverna, di proprietà di un Consorzio e tombinato, mentre ad est scorre il Fiume Lambro. Le basi cartografiche segnalano anche la presenza di una non meglio specificata Roggia Molinara, in adiacenza al Lambro stesso.

Su tutti i tracciati presenti in cartografia viene comunque imposta la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde; tale fascia, indicata con un buffer calcolato sulla linea del tracciato idrico, dovrà essere verificata in loco ed eventualmente ridisegnata a partire dalle sponde del tracciato.




Fig. 6.3: in blu i tratti idrici, in giallo la fascia di 10 m

6.3 Vincoli derivanti dal Dlgs 42 del 22 gennaio 2004

Per l'area indagata i vincoli derivanti dal Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, che abroga e sostituisce il precedente D.Lgs 490/99) che tutelano elementi con valenza di tipo ambientale, naturalistica e di conservazione del suolo, sono relativi alla fascia di rispetto paesistica sui corsi d'acqua, in particolare sul Fiume Lambro. L'area è inoltre prossima al perimetro del Parco Agricolo sud Milano, secondo la cartografia fornita dalla Provincia di Milano.

Corsi d'acqua

Secondo la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI 4 febbraio 2002 n. 657, su tutte le acque con denominazione "fiume" o "torrente", indipendentemente dalla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche previsto dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, vige un **vincolo paesistico**, comprensivo dell'alveo e delle sponde per una fascia

di 150 m ai sensi del Dlgs. 42 del 22/01/2004, art 142 (già D.Lgs 490/99 art. 146 e L.431/1985, art.1, lett c).

Gli strati cartografici contenuti nel Geoportale Regione Lombardia (banca dati SIBA) riportano sul Torrente Olona tale fascia di rispetto.

La normativa (D.Lgs 42/2004) il divieto, ai sensi dell'art 148, comma 1, di distruzione del bene tutelato e l'introduzione di modifiche che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

I progetti delle opere ricadenti in queste aree sono da sottoporre ad autorizzazione per la verifica di compatibilità paesaggistica con procedura indicata ai commi nello stesso art.146 D.Lgs.42/2004.

L'art 149 D.Lgs 42/2004 elenca gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Tali interventi risultano essere:

- a. *...interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b. *...gli interventi inerenti l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio*
- c. *...il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art.142, comma 1 lettera g, purchè previsti ed autorizzati dalla normativa in materia.*

Parchi Regionali

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è tutelato ai sensi dell'art 142 lettera f del Dlgs 42/2004.




Fig. 6.4: in colore verde: fascia di rispetto di 150 m sul Fiume Lambro; in puntinato verde: limite del Parco Agricolo Sud Milano (fonte Provincia di Milano)

6.4 Elementi derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano


Il PTCP della Provincia di Milano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale numero 55 del 14 ottobre 2003. Sulle tavole del piano, in particolare sulla Tavola 2 – Difesa del Suolo, Tavola 3 – Sistema Paesistico Ambientale, Tavola 4 – Rete ecologica e Tavola 5 – Sistema dei vincoli paesistici e ambientali, sono segnalate alcune situazioni per le quali la Provincia fornisce indicazioni di gestione, tutela o ripristino.


Per queste situazioni viene generalmente fatto riferimento alle norme regionali o statali vigenti; in alcuni casi è richiesta al Comune un'indagine di approfondimento per migliorare le conoscenze e approfondire la definizione dei singoli elementi considerati.

Vengono riportati gli stralci delle Tavole 2, 3, 4 e 5 del PTCP; poco oltre sono commentati ed eventualmente aggiornati i temi relativi all'area oggetto di indagine. Negli stralci cartografici l'area indagata è indicata con un cerchio di colore arancione.



Figg. 6.5-6: Stralcio della Tavola 2 Difesa del Suolo - del PTCP della provincia di Milano e relativa legenda (pagina precedente)





Figg. 6.7-8:
Stralcio della
Tavola 3
Sistema
Paesistico
Ambientale -
del PTC della
Provincia di
Milano e
relativa
legenda




Fig. 6.9-10: Stralcio della Tavola 4-Rete Ecologica del PTC della Provincia di Milano e relativa legenda

Legenda

Rete ecologica (art. 56)

- ● ● ● Matrice naturale primaria
- ▶ ▶ Fascia a naturalità intermedia

Gangli (art. 57)

- Gangli principali
- Gangli secondari


Corridoi ecologici (art. 58)

- Corridoi ecologici primari
- Corridoi ecologici secondari
- ◇◇◇◇ Direttrici di permeabilità
- Principali corridoi ecologici dei corsi d'acqua
- Corsi d'acqua minori con caratteristiche attuali di importanza ecologica
- Corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti
- Principali linee di connessione con il verde

- ⊙ Varchi (art. 59)
- Barriere infrastrutturali (art. 60)
- ▲ Principali interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i corridoi ecologici (art. 60)
- Interferenze delle reti infrastrutturali previste e/o programmate con i gangli della rete ecologica (art. 60)
- Zone periurbane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruttivo ed ecologico (art. 61)
- Zone extraurbane con presupposti per l'attivazione di progetti di consolidamento ecologico (art. 61)
- ⊙ Siti di Importanza Comunitaria (art. 62)

- Aree di riserva naturale integrale o orientata
- Aree con tutele finalizzate all'interesse naturalistico
- Aree a parco
- Oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura
- Aree boscate (art. 63)
- Ferrovie: esistenti
- Ferrovie: programmate e/o previste

Fig. 6.11: Stralcio della Tavola 5 Sistema dei Vincoli Paesistico Ambientali del PTCP della provincia di Milano e relativa legenda



Elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs.490/99

- Beni di interesse artistico e storico - art. 2
- Beni di interesse artistico e storico - art. 2
- Bellezze d'insieme - art. 139
- Fiumi e corsi d'acqua - art. 146 lett. c
- Parchi regionali - art. 146 lett. f
- Riserve naturali - art. 146 lett. f
- Boschi - art. 146 lett. g
- ★ Usi civici - art. 146 lett. h
- ✱ Zone di interesse archeologico - art. 146 lett. m

Sistema delle aree protette

- Monumenti naturali - L.R. 86/83
- Siti di Importanza Comunitaria
- Aree naturali protette - L. 394/91
- Parchi locali di interesse sovramunicipale riconosciuti - L.R. 86/83

Vincoli venatori ex L.R. 26/93

- Oasi di protezione
- Zone di ripopolamento e cattura

Gli elementi contenuti nel Piano Territoriale che presentano ricadute normative e di interesse per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica nell'intorno dell'area considerata risultano essere i seguenti:

- aree dismesse; aree in corso di caratterizzazione e bonifica (retino color fucsia)

A completamento del dato provinciale, aggiornato al momento di elaborazione e pubblicazione del PTCP, è stato consultato e inserito in cartografia un file vettoriale elaborato dal Politecnico nell'ambito dell'incarico di consulenza per la predisposizione dello Studio della componente geologica del Comune di Milano. Tale file contiene le aree produttive, sulle quali dovrà essere effettuata la verifica di contaminazione delle matrici ambientali ed eventualmente aperta la procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006; le informazioni provengono dal Servizio Bonifiche del Comune di Milano. Queste aree sono rappresentate in viola nella figura seguente.




Fig. 6.12: In rosso: l'area oggetto di indagine; rosa barrato orizzontale e griglia: aree in corso di caratterizzazione e aree dismesse da PTCP; in viola: aree potenzialmente contaminate (da Politecnico)

L'area oggetto di indagine risulta potenzialmente contaminata (colore viola, fonte Politecnico). Nelle vicinanze sono presenti aree in corso di caratterizzazione (barrato rosa, fonte Provincia di Milano) e aree produttive dismesse (griglia rosa, fonte Provincia di Milano).